



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia

Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 081/8711077 - Fax 081/8710078 - PEC: cp-castellammaredistabia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Argomento: Modifica/integrazione dell'ordinanza nr. 04/2002, in data 14.01.2002, della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia.

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Castellammare di Stabia;

VISTA la propria ordinanza nr. 04/2002 del 14.01.2002, in particolare l'art. 2, relativo alla disciplina in ingresso/uscita in genere delle unità nel porto di Sorrento;

VISTA l'ordinanza nr. 50/2012 in data 17.05.2015 della Capitaneria di porto di Napoli, disciplinante i punti di fonda della rada di Sorrento;

VISTI gli atti dell'inchiesta sommaria scaturita dal sinistro marittimo rubricato al nr. 06 del 22.08.2024 (progressivo registro della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia), evento nel corso del quale la nave "ISOLA DI CAPRI" ha effettuato una manovra causando danni ad altre unità ormeggiate;

ATTESA l'esperienza, a oggi, maturata a seguito dell'osservazione e studio dei traffici marittimi e degli eventi che hanno interessato il porto di Sorrento;

VISTO il foglio prot. nr. 3369 in data 10.02.2025 (successivamente integrato con *e-mail* in data 02.04.2025, agli atti d'ufficio) con cui il Titolare dell'Ufficio locale marittimo di Sorrento (d'ora innanzi Locamare Sorrento) ha richiesto di poter valutare la modifica dell'anzidetta ordinanza nr. 04/2002;

PRESO ATTO degli esiti della riunione (verbale agli atti) tenutasi in data 22.04.2025 presso quest'Autorità marittima (A.M.), nel corso della quale il presente provvedimento è stato presentato, in formato *draft* e, preliminarmente, condiviso con gli operatori di settore (compagnie di navigazione);

VISTE le conferme pervenute dagli interpellati soggetti pubblici interessati quali:

- Locamare Sorrento con nota prot. nr. 12505 in data 05.05.2025;
- Gruppo ormeggiatori dei porti di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Sorrento con nota in data 29.05.2025;

VISTI i contributi di pensiero e le osservazioni della società di navigazione "Alilauro" con email in data 22.05.2025 (assunta in pari data al nr. 14870 di protocollo di quest'A.M.) valorizzati per quanto di propria competenza;

CONSIDERATA la significativa realtà diportistica del Circondario marittimo di Castellammare di Stabia, soprattutto nel periodo estivo che, di fatto, rende necessario disciplinare l'utilizzo delle unità da diporto impiegate in attività di locazione/noleggior per finalità commerciali e/o attività turistico-ricreative, unitamente alla sicurezza dei bagnanti;

ATTESE le interlocuzioni in corso tra il Locamare Sorrento e il locale Ente civico per la predisposizione e collocazione di boe esterne all'area portuale di Sorrento ove far sostare le unità da diporto in attesa dell'ingresso;

VISTI

gli artt. 17, 28, 30 ed 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1

L'articolo 2 dell'ordinanza nr. 04/2002 è modificato come segue:

“Ogni unità in arrivo al porto di Marina Piccola di Sorrento a cui non sia assegnato o che non sia a conoscenza di un posto di ormeggio disponibile, dovrà attendere in rada a non meno di 300 metri dal fanale verde sulla testata della banchina, senza ostacolare la manovra di entrata/uscita alle altre navi, richiedendo via radio (dalle 08.00 alle 20.00 sul canale 16 V.H.F./FM) all'Ufficio locale marittimo di Sorrento, un posto di ormeggio.

Le unità sprovviste di apparato radio o in arrivo in orari diversi da quelli sopra specificati, potranno ormeggiare al tratto di banchina indicato dalla lett. c) punto 1, ovvero lato nord del pontile in legno, esclusivamente per il tempo strettamente necessario a segnalare il proprio arrivo all'Autorità marittima ed ottenere, ove possibile, l'assegnazione di un posto di ormeggio.

Le unità Ro-Ro passeggeri che effettuano scalo nel porto di Sorrento, ove possibile, hanno priorità di manovra sia durante l'ingresso e l'accosto, sia durante il disormeggio e l'uscita dal porto. È fatto divieto di intralciare, in qualsiasi modo, le manovre delle predette unità.

In particolare, durante le manovre delle unità Ro-Ro passeggeri è vietato compiere operazioni di ingresso/uscita dal porto di Sorrento a tutte le unità, comprese quelle da diporto.”.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento incorrono:

1. se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53, 4° comma, del d. lgs. 18 luglio 2005, nr. 171 e ss.mm.;
2. negli altri casi, nell'illecito amministrativo di cui agli articoli 1174, 1175, 1224 e 1231 del Codice della navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Comando e all'inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/castellammaredistabia.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 1366 del Decreto Legislativo nr. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento militare - C.O.M.) in relazione all'art. 1 del D.P.R. nr. 1199/71, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione della presente e, successivamente, ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica dell'eventuale rigetto del ricorso gerarchico ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione di ricorso.

Castellammare di Stabia, __data di registrazione del documento__

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Andrea PELLEGRINO

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 69/2009, mediante l'inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia.